proceduracivile.ch

Francesco Naef, Repertorio di giurisprudenza sul CPC svizzero, in: proceduracivile.ch, (consultato il 23.10.25)

Art. 382 Deliberazioni e votazioni

- ¹ Alle deliberazioni e alle votazioni devono partecipare tutti gli arbitri.
- ² Se un arbitro si rifiuta di partecipare a una deliberazione o a una votazione, gli altri arbitri possono deliberare e decidere senza di lui, sempre che le parti non si siano accordate diversamente.
- Il tribunale arbitrale pronuncia il lodo a maggioranza dei voti, eccetto che le parti si siano accordate diversamente.
- ⁴ Se non si raggiunge una maggioranza di voti, il voto del presidente decide.